

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863

Proposta di Legge presentata nella tornata del 3. Aprile 1863.
dal Ministro della Guerra

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Farini Don.

Adottata nella tornata del 26. Aprile 1863.

Signori Deputati

Salvo

Abbiamo l'onore di presentare
alla Camera un progetto di Legge stato testè
votato dal Senato del Regno col quale viene
recata una leggera modificazione alla legge sull'
avanzamento degli Ufficiali del 15 Novembre
1855, per quanto sia essa applicabile agli allievi
del 3° anno di corso della Regia Militare
Accademia. C.

È noto alla Camera che i detti
allievi erano per l'addietro promossi al grado
di Sottotenente fin dal momento della loro
promozione al mentovato 3° anno di corso, epoca
in cui i loro coetanei allievi delle Scuole d'armi
di linea hanno compiuto gli studi loro e sono
promossi Sottotenenti nei Corpi.

Ora la riunione della qualità di allievi



convittori in un Istituto di educazione con quella
di Ufficiali dava luogo ad inconvenienti divenuti
più frequenti e perciò più gravi dacché nell'ordina-
mento del nuovo Regno quel Corso ha dovuto
naturalmente essere recato a proporzioni quasi cinque
volte maggiori che non erano per l'addietro.

A rimuovere questo inconveniente
il Governo è venuto nel divisamento di astenersi
in avvenire dal conferire a siffatti allievi il grado
di Sottotenente finché non abbiano cessato dal
Corso; se non che affine di non pregiudicare la
carriera si riserverebbe di dar poi loro l'anzianità
del grado dall'epoca della loro promozione al
terzo anno. Ma questo temperamento incontro-
rebbe un ostacolo nel disposto dall'art. 50 della
Legge 13 Novembre 1833, secondo il quale l'anzianità
ora detta è determinata dalla data del decreto di
nomina al grado medesimo. Egli è per rimuovere
questa difficoltà che abbiamo l'onore di proporre
alla Camera l'unito progetto di Legge già adottato
dal Senato del Regno ed abbiamo fiducia che
la Camera vorrà essa pure assentirvi con quella
solicitudine ch'essa dimostra sempre per tutto ciò
che si attiene all'ottimo ordinamento dell'Esercito.

N° 358.

Progetto di legge presentato
dal Ministro della Guerra
/ Petite /

Compiuta degli allievi dell'ultimo
anno di corso nella Scuola Accademica
per i Principi Artigiani

Tenuta il 5 aprile 1869.

Argenteo primo

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 21 Marzo 1865

OGGETTO

Anticanzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso nella Militare Accademia promossi sottotenenti.

Art. 1.º

Gli allievi dell'ultimo anno di corso della Regia Militare Accademia promossi sottotenenti nell'esercito, vi avranno l'anzianità di detto grado dal giorno in cui per determinazione del Ministro della Guerra faranno stati promossi al mentovato ultimo anno di corso.

Art. 2.º

Durante lo stesso ultimo anno l'intera pensione degli allievi sarà a carico dell'Erario.

Art. 3.º

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili agli allievi ammessi nell'Accademia militare anteriormente al 1.º Gennaio 1865.

Addì 1.º Aprile 1865.

N. Presidente del Senato
Mauvo

10 n. tempo
F. G. G.

addebitato dal Ministero

61

110335

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro della guerra

(PETITI)

nella tornata del 6 aprile 1865.

31

Anzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso nella
militare Accademia promossi sottotenenti.

SIGNORI! — Abbiamo l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge stato testè votato dal Senato del regno, col quale viene recata una leggera modificazione alla legge sull'avanzamento degli ufficiali del 13 novembre 1853, per quanto sia essa applicabile agli allievi del terzo anno di corso della regia militare accademia.

È noto alla Camera che i detti allievi erano per l'addietro promossi al grado di sottotenente fin dal momento della loro promozione al mentovato terzo anno di corso, epoca in cui i loro coetanei allievi delle scuole d'armi di linea hanno compiuto gli studi loro e sono promossi sottotenenti nei corpi.

Ora la riunione della qualità di allievi convittori in un istituto di educazione con quella di ufficiali dava luogo ad inconvenienti divenuti più frequenti e perciò più gravi, dacchè nell'ordinamento del nuovo regno quel corso ha dovuto naturalmente essere recato a proporzioni quasi cinque volte maggiori che non erano per l'addietro.

[Handwritten signatures and scribbles]

2.

A rimuovere questo inconveniente il Governo è venuto nel divisamento di astenersi in avvenire dal conferire a siffatti allievi il grado di sottotenente, finchè non abbiano cessato dal corso; se non che affine di non pregiudicare la carriera si riserverebbe di dar poi loro l'anzianità del grado dall'epoca della loro promozione al terzo anno. Ma questo temperamento incontrerebbe un ostacolo nel disposto dell'articolo 30 della legge 13 novembre 1853, secondo il quale l'anzianità ora al grado medesimo. Egli è per rimuovere questa difficoltà che abbiamo l'onore di proporre alla Camera l'unito progetto di legge già adottato dal Senato del regno, ed abbiamo fiducia che la Camera vorrà essa pure assentirvi, con quella sollecitudine ch'essa dimostrò sempre per tutto ciò che si attiene all'ottimo ordinamento dell'esercito.

3

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 31 marzo 1865

Art. 1.

Gli allievi dell'ultimo anno di corso della regia militare accademia promossi sottotenenti nell'esercito, vi avranno l'anzianità di detto grado dal giorno in cui per determinazione del ministro della guerra saranno stati promossi al mentovato ultimo anno di corso.

Art. 2.

Durante lo stesso ultimo anno l'intera pensione degli allievi sarà a carico dell'erario.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili agli allievi ammessi nell'accademia militare anteriormente al 1° gennaio 1865.

Addi 1° aprile 1865.

Il presidente del Senato
MANNO.

*Vo' in stampa
per far subire il
per punto a quest.
oggi. Sull'...*

N° 335-A

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

SILVESTRELLI, RUCIERI, FIATRI, COPPINO, MALENTHINI,
MELEGARI, FARINI D., ARNULFI, GUERRIERI CARLO

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno e presentato alla Camera
dal ministro della guerra

nella tornata del 3 aprile 1865

Anzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso
nella militare Accademia promossi sottotenenti.

Tornata del 24 aprile 1865.

SIGNORI! — Le norme che reggono il corso degli studi ne' li istituti militari superiori, norme sancite col regio decreto 6 aprile 1862. n° 548, stabiliscono che gli allievi della regia militare Accademia, nel passare dal 2° al 3° anno di corso ricevono il grado di sottotenente nell'arma di fanteria, e lo stipendio di tale grado.

Il fatto che quei giovani i quali, dedicandosi alle armi di fanteria e cavalleria, conseguono dopo soli due anni, trascorsi nelle apposite scuole, il grado di sottotenente, suggeriva una tale disposizione/affinchè la cagione e del ritardato grado e della maggiore spesa non scemasse il numero di coloro che concorrono al grado di ufficiale nelle armi speciali.

E tanto più, finchè si mantenga tale differenza nel numero degli anni di corso fra la regia militare Accademia e le scuole di fanteria e cavalleria, si appalesa

la
1/1
Infinitamente

maggiore
[x] / e

] d'uscita, o quelli

dato 1, 1,

Ta

[(a capo)]

7 per ovviare, [x]

(Non si vada a capo)

Si come più

] godono

la necessità di tale disposizione se si consideri che l'allievo/uscite dall'Accademia militare, non superando gli esami della successiva scuola d'applicazione per le armi d'artiglieria e genio, può pur sempre venire trasferito nella fanteria o nella cavalleria dove, senza questo provvedimento, malgrado i maggiori studi si troverebbe collocato dopo di quelli assieme ai quali si era ~~dedicato~~ alla carriera delle armi, e fra i quali come ottimo/era stato scieito.

Senonchè la riunione di tanti allievi rivestiti del grado d'ufficiale in un istituto militare fu riconosciuta rendere difficile il mantenimento della disciplina nella accademia stessa, inconveniente di cui facilmente si ha ragione per poco si rifletta di quanto si differenziano le prerogative ed i diritti inerenti al grado d'ufficiale coi doveri di chi, sebbene ufficiale, è pur sempre allievo d'un istituto. Il ministro della guerra coll'unito disegno di legge, cercava quindi un temperamento/col quale, senza recar danno a chi si dedica alle armi speciali, o diminuirne i vantaggi, ~~si potesse ovviare~~ all'inconveniente suaccennato.

Consiste questo nel differire la promozione degli allievi dell'Accademia militare alla loro uscita dall'istituto, dando però loro/al momento della nomina/l'anzianità dal giorno in cui furono promossi al 3° anno di corso.

La quale disposizione, come quella che modifica la massima sancita dall'articolo 30 della legge 13 novembre 1853 sull'avanzamento, abbisogna della sanzione del Parlamento.

Inoltre, godendo attualmente gli allievi dell'ultimo anno dell'Accademia militare dello stipendio annesso al grado di sottotenente di fanteria, stipendio del quale sarebbero privati insieme al tolto grado, il ministro credeva conveniente dovesse l'intera pensione degli allievi per l'anno in discorso andare a carico dell'erario.

In tale guisa se da un lato l'erario si avvantaggerà per ogni allievo del 3° corso di circa lire 700, differenza fra lo stipendio di sottotenente di fanteria e la pensione annua fissata pella regia militare Accademia, gli allievi stessi non verranno a soffrirne danno poichè andranno esenti dal provvedersi la divisa di sottotenente di fanteria, spesa alla quale, nello stato attuale delle cose, devono sobbarcarsi senza trarne utile alcuno

] temperamento

1, 1,

[x]

1, 1,

quando, uscendo dall'istituto, debbono vestire l'uniforme delle armi speciali.

Queste considerazioni, o signori, inducevano la vostra Commissione a proporvi unanime la sanzione dell'unico disegno di legge il quale ben lungi dallo stabilire un privilegio a favore dei giovani che si dedicano alle armi speciali, ha solo per oggetto di tutelare il miglior andamento d'un istituto militare senza danno di questi; il perchè essa confida che voi vorrete sanzionarlo col vostro voto come già fu dal Senato approvato.

FARINI D/, relatore.

formentini

SESSIONE 1863-1864

N° 335-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

SILVESTRELLI, RUBIERI, FIASTRI, COPPINO, MALENCHINI,
MELEGARI, FARINI D., ARNUFI, GUERRIERI CARLO

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno e presentato alla Camera
dal ministro della guerra

nella tornata del 3 aprile 1865

**Anzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso
nella militare Accademia promossi sottotenenti.**

Tornata del 24 aprile 1865.

SIGNORI! — Le norme che reggono il corso degli studi negli istituti militari superiori, norme sancite col regio decreto 6 aprile 1862, n° 548, stabiliscono che gli allievi della regia militare Accademia, nel passare dal 2° al 3° anno di corso ricevano il grado di sottotenente nell'arma di fanteria, e lo stipendio di tale grado.

Il fatto che quei giovani i quali, dedicandosi alle armi di fanteria e cavalleria, conseguono dopo soli due anni, trascorsi nelle apposite scuole, il grado di sottotenente, suggeriva una tale disposizione; affinché, a cagione e del ritardato grado e della maggiore spesa, non scemasse il numero di coloro che concorrono al grado d'ufficiale nelle armi speciali.

E, fintantochè si mantenga tale differenza nel numero degli anni di corso fra la regia militare Accademia e le scuole di fanteria e cavalleria, si appalesa

(535-A) maggiormente la necessità di tale disposizione se si consideri che l'allievo dell'Accademia militare, non superando gli esami d'uscita, o quelli della successiva scuola d'applicazione per le armi d'artiglieria e genio, può pur sempre venire trasferito nella fanteria o nella cavalleria dove, senza questo provvedimento, malgrado i maggiori studi si troverebbe collocato dopo di quelli assieme ai quali si era dato alla carriera delle armi, e fra i quali, come ottimo, era stato scielto.

Senonchè la riunione di tanti allievi rivestiti del grado d'ufficiale in un istituto militare fu riconosciuta rendere difficile il mantenimento della disciplina nella accademia stessa, inconveniente di cui facilmente si ha ragione per poco si rifletta di quanto si differenziano le prerogative ed i diritti inerenti al grado d'ufficiale coi doveri di chi, sebbene ufficiale, è pur sempre allievo d'un istituto.

Il ministro della guerra coll'unito disegno di legge cercava quindi un temperamento per ovviare, senza recar danno a chi si dedica alle armi speciali, o diminuirne i vantaggi, all'inconveniente suaccennato. Consiste questo temperamento nel differire la promozione degli allievi dell'Accademia militare alla loro uscita dall'istituto, dando però loro, al momento della nomina, l'anzianità dal giorno in cui furono promossi al 3° anno di corso.

La quale disposizione, come quella che modifica la massima sancita dall'articolo 30 della legge 13 novembre 1853 sull'avanzamento, abbisogna della sanzione del Parlamento.

Siccome però attualmente gli allievi dell'ultimo anno dell'Accademia militare godono dello stipendio annesso al grado di sottotenente di fanteria, stipendio del quale sarebbero privati insieme al tolto grado, il ministro credeva conveniente dovesse l'intera pensione degli allievi per l'anno in discorso andare a carico dell'erario.

In tale guisa se da un lato l'erario si avvantaggerà, per ogni allievo del 3° corso, di circa lire 700, differenza fra lo stipendio di sottotenente di fanteria e la pensione annua fissata pella regia militare Accademia, gli allievi stessi non verranno a soffrirne danno poichè andranno esenti dal provvedersi la divisa di sottotenente di fanteria, spesa alla quale, nello stato attuale delle cose, devono sobbarcarsi senza trarne utile alcuno.

quando, uscendo dall'istituto, debbono vestire l'uniforme delle armi speciali.

(555-A)

Queste considerazioni, o signori, inducevano la vostra Commissione a proporvi, unanime, la sanzione dell'unito disegno di legge; il quale, ben lungi dallo stabilire un privilegio a favore dei giovani che si dedicano alle armi speciali, ha solo per oggetto di tutelare il miglior andamento d'un istituto militare senza danno di questi; il perchè essa confida che voi vorrete sanzionarlo col vostro voto come già fu dal Senato approvato.

FARINI DOMENICO, relatore.

~~PROGETTO DI LEGGE~~

~~APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO~~

~~nella tornata del 31 marzo 1865~~

Art. 1.

Gli allievi dell'ultimo anno di corso della regia militare Accademia promossi sottotenenti nell'esercito, vi avranno l'anzianità di detto grado dal giorno in cui per determinazione del ministro della guerra saranno stati promossi al mentovato ultimo anno di corso.

Art. 2.

Durante lo stesso ultimo anno l'intera pensione degli allievi sarà a carico dell'erario.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili agli allievi ammessi nell'Accademia militare anteriormente al 1° gennaio 1865.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Tornata del 26 Aprile 1865

Pollara